



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

107 - 2023 - 6 - 379

LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2023, N. 6

Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di indebitamento

1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse) è sostituito dal seguente:

"1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere."

Art. 2

Ufficio per l'attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo e del programma Interreg Next Med

1. L'ufficio di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) e dall'articolo 60 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), svolge la sua attività a supporto dell'attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo e del programma Interreg Next Med 2021-2027 secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea vigente.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2014

1. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), come introdotti dal comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) sono abrogati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).